



COMUNE:

CIVITAVECCHIA

PROVINCIA:

ROMA

COMMITTENTE:

CITTA' DI CIVITAVECCHIA

SINDACO:

avv. Ernesto Tedesco

**RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA
POLIFUNZIONALE GIOVANNI MARIA FATTORI
Località Punta del Pecoraio_via Maratona Civitavecchia**

PROGETTO ESECUTIVO

ai sensi D.Lgs. 50/2016 e D.M. 154/2017

CUP: J35D1900015001


CIG: 8501346CA4

DIRIGENTE SERVIZIO 4 LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Ing. Giulio Iorio

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.):

Arch. Anthony Marcello Scalise



PROGETTISTI:

CAPOGRUPPO
PROGETTO STRUTTURALE

Ing. Roberto De Angelis

PROGETTO ARCHITETTONICO

Studio Associato Emmepiquadroes
arch. Marco Pietrosanto
arch. Alessandro Micucci
arch. Roberto Sica

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
TOPOGRAFIA

geom. Daniele Cenci

- CONTR - SCHEMA DI CONTRATTO



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

OGGETTO: Rifunionalizzazione dell'infrastruttura polifunzionale dello STADIO COMUNALE "G. MARIA FATTORI" sito in via Attilio Bandiera, 20

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno _____ del mese di _____ in Civitavecchia, presso la Residenza Municipale del Comune di Civitavecchia in P.le Guglielmotti n. 7, avanti a me Avv. Pompeo Savarino Segretario Generale del Comune di Civitavecchia, autorizzato a rogare i contratti ai sensi dell'art. 97 comma 4° lettera c) del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 senza l'assistenza di testimoni avendovi i comparenti rinunciato con il mio consenso, sono personalmente comparsi i signori:

Da una parte: il **Comune di Civitavecchia** (C.F. 02700960582) rappresentato dall'Ing. Giulio Iorio nato a Cancelli e Arnone (CE) il 13/11/1965, che interviene in questo atto nella sua qualità di Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia (RM), ai sensi dell'art. 107 comma 3° del D. Lgs. n.267/2000 che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità Comune.

Dall'altra parte:che nel proseguo dell'atto verrà chiamato per brevità Affidatario.

PREMESSA

- Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 43 comma 1 del DPR 207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel capitolato speciale d'appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto.

- Nel seguito si intende:

CODICE : DLgs. 18 Aprile 2016 n° 50

RG: DPR 05/10/2010 n° 207 per le parti non espressamente abrogate

LEGGE : 27.01.2022 n. 4

CSA: Capitolato Speciale d'Appalto

DURC: Documento Unico di regolarità contributiva

- Nel seguito si intende altresì:

Città: la stazione appaltante il Comune di Civitavecchia

Appaltatore: l'aggiudicatario dei lavori

- con Deliberazione di Giunta Municipale n° del _____ si è provveduto ad approvare il progetto di “ _____ per un importo complessivo di € _____

- al progetto è stato attribuito il codice unico progetto (CUP) n.J
- Con Determinazione Dirigenziale n° del si è provveduto, tra l'altro, ad adottare “*determinazione a contrarre*”, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 50/2016
- alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara CIG
- Metropolitana di Roma Capitale ai sensi delle Linee Guida n° 4 e di attuazione del D.Lgs 50/2016;
- In data 29/08/2019 alla scadenza del termine indicato nella lettera di invito, sono pervenute n° 15 offerte;
-

Tutto ciò premesso, le parti

CONVENGONO E STIPULANO

Articolo 1. Oggetto del contratto

- La città affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al CSA ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
- L'efficacia del contratto decorrerà alla sua stipulazione ex art.32, comma 9 del D.Lgs n° 50/2016.
- Costituisce causa di nullità del presente contratto, con l'onere di restituzione di quanto ivi previsto, il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.

Articolo 2. Importo contrattuale

- Il corrispettivo complessivo dell'appalto, al netto del ribasso d'asta del

Articolo 3. Variazioni al progetto e al corrispettivo

- I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l'art. 1664 comma 1 del Codice Civile.
- Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore; sulla materia trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui all'art. del CSA, e dell'art. 106 del D.Lvo 50/2016 “modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia”.
- Legge 27 Gennaio 2022 n. 4 c.d. convertito in legge 25/2022 “Decreto Sostegni – Ter”:
art. 29 co. Lett. A , “Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”-
- Ai sensi dell'art. 29 comma 11-bis della legge 27 Gennaio 2022 n. 4 , nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezziari regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, le stazioni appaltanti, per contratti relativi ai lavori,
-
- possono, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezziari regionali, di cui al comma 7 del medesimo art. 23, in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del art. 29 della legge suindicata

Articolo 4. Documenti facenti parte del contratto

- Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati:
 - 1.1 Il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori Pubblici (Decreto Ministero dei Lavori Pubblici n° 145/2000) per quanto non abrogato;
 - 1.2 L'Elenco prezzi di progetto relativo all'opera da realizzare;
 - 1.3 Offerta Economica;

1.4 Gli elaborati grafici progettuali, e l'ulteriore documentazione indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) predisposto dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché il Piano di sicurezza e Coordinamento predisposto dall'Amministrazione;

1.5 Le polizze di garanzia;

- Si allegano invece al presente atto:
- Il CSA
- Computo Metrico Estimativo
- CRONOPROGRAMMA

Articolo 5. Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali

- L'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovrà essere completata entrogiorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori. Per quanto riguarda modalità, termini di esecuzione e penali si applicano le disposizioni di cui all'art..... del CSA. Per quanto riguarda le penali si applicano le disposizioni di cui all'art. del CSA cheTali penali saranno applicate altresì ai ritardi che si verificheranno rispetto al Programma dei Lavori presentato dall'appaltatore ed approvato dal direttore dei Lavori.

Articolo 6. Oneri a carico dell'Appaltatore

- Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e quant'altro richiamato dal presente atto, nonché di quanto più specificamente indicato dall'art. del CSA.

Articolo 7. Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi

- L'anticipazione è dovuta ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016, previa presentazione di idonea polizza fidejussoria da presentarsi con le modalità di cui all'art. del CSA a seguito del concreto inizio lavori, risultante da apposito verbale di accertamento sottoscritto dall'Appaltatore e dal Responsabile del Procedimento.
- La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle disposizioni nella parte II, titolo IX del D.P.R. 207/2010 per quanto non abrogato, ai sensi del DM n° 49 del 07/03/2018 e secondo le modalità indicate dall'art. del CSA.
- All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori, previa verifica del DURC e secondo scadenze, modalità e prescrizioni di cui all'art..... del CSA tenuto conto anche del recupero progressivo dell'anticipazione di cui al comma1. Sulle rate in acconto verrà altresì effettuata la ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 30 , comma 5 del D.Lgs 50/2016.

Articolo 8. Modalità di pagamento acconti e saldi

- Il Responsabile del procedimento rilascia, entro 45 giorni dalla maturazione di ciascun SAL , il relativo certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Per quanto concerne invece la rata di saldo, il relativo certificato di pagamento viene rilasciato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione ex art. 102 , comma 4 del D.Lgs 50/2016.
- Il pagamento di quanto previsto dal precedente comma avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica dell'Appaltatore sul portale SDI ex art. 21 DPR 633/72 ed art. 184, commi 1 e 2 D.Lgs 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 4 del D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n° 1293 del 23.01.2013 per le particolari circostanze relative alla situazione economica della finanza pubblica vigenti al momento della stipula del presente atto.
- In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto e saldo, si applicheranno gli interessi di cui alle disposizioni dell'art. 5 del D.Lgs 231/2002, come modificato dal D.Lgs 192/2012, mentre non saranno in

ogni caso dovuti all'Appaltatore eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.

•

Articolo 9. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

- Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara, (CIG 7.....) attribuito dall'ANAC e il codice (CUP:.....) – Codice Unico di Progetto relativo all'investimento pubblico.
- I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.
- L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
- L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale.
- Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.
- Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:
Istituto di Credito:
IBAN: IT 8;
Istituto di Credito:
IBAN: IT ;
- L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Articolo 10. Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico

- E' consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara, nel rispetto delle disposizioni del bando di gara e della normativa vigente. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

- E' vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e cessione relative all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1 lett. D) n° 2 del Codice .
- L'Operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Città ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Articolo 11. Responsabilità verso terzi

- L'Appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose della città, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne la città da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.
- A tal riguardo l' Appaltatore , pena la non consegna dei lavori, ha stipulato polizza assicurativa n° in data rilasciata da spa, ai sensi dell'art. 103 del Dlgs 50/16 e art.....del CSA , Responsabilità civile verso terzi.
- L' Appaltatore , ha stipulato altresì polizza assicurativa n° in data rilasciata da , a garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva.

Articolo 12. Domicilio dell' Appaltatore

L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con rappresentanza, ai sensi dell'art. 1704 del c.c., a persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.

La stazione appaltante, previo richiesta motivata, può richiedere la sostituzione del rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo all'appaltatore s'intende sostituito il legale rappresentante della medesima società.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Qualsiasi variazione di domicilio di tutte le persone di cui al presente articolo devono essere comunicate alla stazione appaltante accompagnata dal deposito del nuovo atto di mandato.

Articolo 13. Modalità e termini di collaudo

- Il Collaudo è sostituito, ai sensi dell'art. 102 c. 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, dal certificato di regolare esecuzione e deve essere concluso entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Devono essere comunque rispettate le disposizioni sul collaudo di cui all'art. 102 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50

Articolo 14. Risoluzione e Recesso

- La Città procede con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con le modalità di cui all'art. 108 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, come meglio specificato all'art. del CSA.
- Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'Appaltatore di voler avvalersi della clausola risolutiva

espressa, qualora l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010.

- Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto di seguito elencati:
 - Grave inadempimento contrattuale accertato dal direttore dei Lavori , secondo quanto previsto dall' art. 108 comma 3;
 - Grave ritardo nell'adempimento contrattuale per negligenza dell'Appaltatore accertato dal Direttore dei Lavori secondo quanto previsto dall'art. 108 comma 4;
 - Qualora il mancato intervento in reperibilità venga ripetuto per tre volte si procederà alla attivazione delle procedure di risoluzione del contratto secondo legge.
- E' altresì fatto salvo il diritto di recesso della Città ai sensi degli artt.1671 C.C. e 109 del Codice, compresi i diritti di risoluzione/recesso esercitabili dall'Appaltatore ed ivi contemplati.

Art. 14 Conoscenza ed accettazione di norme e prescrizioni

- La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell'operatore economico contraente, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, della vigente normativa antimafia, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nel CSA.

Art. 15. Controversie

- Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice, saranno devolute al competente Foro di Civitavecchia. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art. 209 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. Per la definizione delle controversie è pertanto competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato. E' esclusa la clausola arbitrale.

Art.16 Spese Contrattuali

- Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto, nonché le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell'operatore economico contraente.

Art. 17 Osservanza del Patto di Integrità delle Imprese

- L'Appaltatore dichiara di rispettare il Patto di integrità già sottoscritto e prodotto con l'istanza di ammissione e di impegnarsi a far rispettare il medesimo ed il codice di comportamento ai subappaltatori e/o subcontraenti, consapevole che le eventuali violazioni, fino alla completa esecuzione del contratto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Patto di integrità e quelle previste dalla normativa vigente relativamente alla violazione del codice di comportamento. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 5 (Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali), art. 6 (Oneri a carico dell'Appaltatore), art. 7 (Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi), art. 8 (Modalità di pagamento di acconti e saldo), , art. 10 (Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico), art. 14 (Risoluzione e recesso), art.15 (Controversie), art.17 (Osservanza del Patto di Integrità delle Imprese).

Articolo 18 Trattamento dei dati personali

- L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, come integrato dal D.GPR 679/16 e ss.mm.ii.
- L'ente committente informa l'affidatario che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Civitavecchia, con sede a Civitavecchia, in P.le Guglielmotti 7, e che, relativamente agli adempimenti

inerenti al Contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento è l’Ing. Carlo Marta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento.

“E, richiesto, io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su 16 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell’art. 52 bis della Legge 19.2.1913 n. 89, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’ art. 10 del d.P.C.M. 30 marzo 2009”.

Il presente contratto viene registrato ai sensi dell’art. 1 della tariffa parte prima allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 Aprile 1986 n. 131

IL COMUNE f.to digitalmente

LA DITTA APPALTATRICE f.to digitalmente

IL SEGRETARIO ROGANTE f.to digitalmente

